

18 MAGGIO 2018

TRA

(1) FINLOMBARDA S.P.A.

E

**(2) L'INTERMEDIARIO CHE ADERISCE ALL'ACCORDO
MEDIANTE ATTO DI ADESIONE**

ATTO DI MODIFICA

All'ACCORDO DEL 30 NOVEMBRE 2016

ATTO DI MODIFICA

TRA

- (1) **FINLOMBARDA S.P.A.** (C.F. e P.IVA 01445100157) rappresentata dal Direttore Generale Filippo Bongiovanni, domiciliato per la sua carica presso la sede sociale in Milano, Via Fabio Filzi 25/A, che interviene nel presente atto munito degli occorrenti poteri (di seguito, per brevità, "**Finlombarda**");

E

- (2) **L'INTERMEDIARIO**, intendendosi per tale l'intermediario che ha aderito all'Accordo (come di seguito definita) (di seguito, per brevità, l'**"Intermediario"**),

(Finlombarda e la Banca di seguito congiuntamente le "**Parti**").

PREMESSO CHE

- (A) in data 30 novembre 2016, Finlombarda ha sottoscritto una proposta irrevocabile - ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile - volta al reperimento di adesioni all'iniziativa "Linea Innovazione", al fine di disciplinarne i principali termini e condizioni. L'Intermediario ha aderito alla proposta irrevocabile di Finlombarda, sottoscrivendo un atto di adesione;
- (B) oggi l'Accordo necessita di modifiche finalizzate, da un lato, a semplificarne l'operatività, con particolare riferimento agli adempimenti richiesti all'atto della sottoscrizione dei contratti di finanziamento, dall'altro a recepire le precisioni formulate dalla Giunta Regionale
- (D) quest'ultima infatti, con DGR n. X/7895/2018, ha precisato che *"la Linea Innovazione non è da intendersi quale strumento finanziario combinato e che il contributo in conto interessi previsto dalla DGR n. 4866 del 29 febbraio 2016 deve intendersi quale contributo in conto capitale a sostegno delle spese sostenute per realizzare l'investimento oggetto della Agevolazione, calcolato sulla base del valore attuale degli interessi che saranno sostenuti a valere sul Finanziamento"*;
- (C) quindi, sulla base di quanto previsto dall'art. 25 ("Modifiche"), le Parti convengono di modificare l'Accordo nei termini sotto indicati.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. DEFINIZIONI E PREMESSE

1.1 **Termini definiti e interpretazione**

- (a) I termini e le espressioni con iniziale maiuscola all'interno del presente atto hanno lo stesso significato loro attribuito nell'Accordo, salvo ove diversamente indicato nel presente atto.
- (b) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

2.1 Finlombarda e l'Intermediario convengono di apportare all'Accordo le seguenti modifiche:

(a) il paragrafo 4 dell'art. 11 dell'Accordo, terzo periodo, è sostituito dal seguente:

“L'Intermediario, stipulato il Contratto di Finanziamento, entro i successivi due giorni lavorativi, ne farà avere copia a Finlombarda unitamente a tutta la documentazione ad esso connessa, a mezzo PEC da inviarsi all'indirizzo serviziocontratti@pec.finlombarda.it”;

(b) la dicitura “contributo in conto interessi” è puntualmente sostituita con quella di “contributo in conto capitale”,

3. RAPPORTI CON LA CONVENZIONE E CONTINUITÀ

3.1 Continuità

Gli obblighi delle Parti, le previsioni e le pattuizioni di cui all'Accordo, fatte salve le variazioni previste dal presente atto, continueranno ad essere pienamente efficaci e vincolanti.

4. EFFICACIA DELL'ATTO DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE

4.1. Le modifiche all'Accordo previste dal presente atto saranno efficaci a partire dal 18 maggio 2018.

4.2. L'Intermediario prende atto che il testo dell'Accordo, come risultante dalle ultime modifiche introdotte con il presente atto, sarà disponibile sul sito di Finlombarda, per pronto riferimento di ciascuna Parte.

18/05/2018, Milano

[data e luogo di sottoscrizione]

FINLOMBARDA S.P.A.



Filippo Bongiovanni

Direttore Generale

L'INTERMEDIARIO

Ragione sociale:

Nome:

Qualifica:

